

Appalto - responsabilità solidale - articolo 29 del D.lgs. 276/2003 - modifiche

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, ha apportato alcune modifiche all'articolo 29 comma 2 del D.lgs. 276/2003 introducendo una previsione secondo la quale il committente, ove convenuto in giudizio per il pagamento, unitamente all'appaltatore, del debito retributivo e contributivo dei lavoratori nell'appalto, può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso, prosegue la norma, *“il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”*.